

Allegato B) all'atto in data 24 febbraio 2015 racc.n.23284

"STATUTO"

"CONSORZIO ENERGIA DEL LEVANTE"

DENOMINAZIONE

E' costituita, tra Associazione Industriali della Provincia della Spezia, Confartigianato La Spezia, Unionservizi S.r.l., ai sensi degli artt. 2602 e seguenti Cod. Civ., un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Energia del Levante" regolato dai seguenti patti e condizioni.

SEDE

La sede del Consorzio è in La Spezia, Via Minzoni n.2, ove ha sede l'ufficio per l'attività esterna.

OGGETTO

3.1 Il consorzio ha scopo mutualistico e non di lucro e per oggetto il coordinamento e lo svolgimento, attraverso un'organizzazione comune, delle fasi di attività di impresa dei consorziati relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica, del gas e di altre energie necessarie alle attività dei consorziati, all'approvvigionamento dei servizi generali d'azienda, quali ad esempio telefonia, smaltimento rifiuti, pulizie industriali, all'approvvigionamento di acqua ed utilities varie.

3.2 Il Consorzio potrà compiere inoltre, al solo fine di conseguire lo scopo mutualistico sopra indicato, tutte le operazioni commerciali, industriali, agricole, finanziarie, mobi-

liari (con espressa esclusione dell'intermediazione mobiliare professionale) o immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento di detto scopo, compreso l'acquisto, la produzione, l'erogazione o la vendita di energia elettrica, gas, acqua, altre risorse, servizi generali o utilities per, oppure a, non consorziati.

3.3. Rientrano, in particolare, nell'oggetto sociale:

a) l'approntamento di tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori;

b) la trattativa e l'acquisto da produttori nazionali e internazionali, l'importazione, la ripartizione tra i consorziati e il trasporto ai consorziati di energia elettrica ai sensi delle vigenti normative;

c) l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

d) la promozione di iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati;

e) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale;

f) la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguono obiettivi analoghi o connessi a quelli propri del consorzio;

g) il compimento - all'esclusivo scopo di realizzare l'ogget-

to consortile - di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, con espressa esclusione di quelle previste dalla legge, ritenute necessarie o utili dal Consiglio Direttivo e la promozione, la costituzione o comunque la partecipazione a forme di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo al proprio.

3.4 Condizioni e modalità di funzione dei servizi consortili da parte dei consorziati sono disciplinate da uno o più Regolamenti consortili che saranno predisposti dal Consiglio Direttivo, al quale spetta, altresì, stabilire, tenuto conto della partecipazione ai servizi consortili, la determinazione dell'entità dei contributi periodici o dovuti una tantum dai consorziati.

DURATA

4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020.

4.2 La proroga o l'anticipato scioglimento possono essere approvati dall'Assemblea dei consorziati.

CONSORZIATI

5.1 Sono soci fondatori del "Consorzio Energia del Levante" l'Associazione Industriali della Provincia della Spezia, Confartigianato La Spezia e Unionservizi S.r.l..
Il consorzio è aperto all'adesione di altri partecipanti, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.

5.2 Possono aderire al Consorzio le sole aziende associate a

Confindustria La Spezia o alla Confartigianato La Spezia, che abbiano i requisiti per poter stipulare contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas sul mercato libero. Qualora aderisse al Consorzio altra associazione provinciale di categoria, potranno entrare a fare parte del Consorzio Energia del Levante anche le imprese associate a quest'ultima.

5.3 In ogni caso, non possono essere ammesse imprese sottoposte a procedure concorsuali, ovvero nei cui confronti sia in corso una richiesta di procedura concorsuale.

5.4 I soggetti che intendono aderire al Consorzio rivolgono domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Consortile e di accettarle integralmente, nonché di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3 e fornendo tutte le informazioni e dichiarazioni ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento.

5.5 Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3, sentiti i giusti pareri tecnici e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, dispone in merito all'ammissione della domanda.

Qualora almeno due componenti del Consiglio Direttivo dovessero dare parere negativo in merito all'accoglimento della domanda, il Presidente convoca l'Assemblea che delibera l'ammissione con la maggioranza dei due terzi degli aventi dirit-

to al voto intervenuti in Assemblea.

Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.

5.6 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, o altro termine concesso dal Consiglio Direttivo, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura indicata dal Consiglio Direttivo secondo le norme del presente statuto.

5.7 Salvo casi eccezionali nei quali su motivata richiesta di un consorziato il Consiglio Direttivo può a proprio insindacabile giudizio deliberare di esonerarlo, per quanto riguarda l'energia elettrica, ciascun consorziato è obbligato ad approvvigionarsi secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ed a tal fine, partecipando al Consorzio, conferisce mandato con rappresentanza a chi di tempo in tempo legalmente rappresenta il Consorzio, attribuendogli tutti i poteri necessari per l'adozione, conclusione, modifica, risoluzione ed esecuzione di atti, contratti ed accordi di ogni tipo. A mero titolo esemplificativo, chi legalmente rappresenta il Consorzio ha quindi il potere di negoziare e stipulare contratti di fornitura di energia elettrica, gas, telefonia, ecc. in nome e per conto di ciascun consorziato, nonché di conferire a sua volta i necessari mandati senza rappresentanza al fornitore, per quanto riguarda ad esempio i servizi di dispacciamento e

trasporto di energia elettrica e gas.

5.8 Alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite da uno o più regolamenti consortili predisposti dal Consiglio Direttivo, il Consorzio potrà estendere i servizi e le attività sopra indicate in favore di soggetti non consorziati.

RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1 E' ammesso il recesso di ciascun consorziato.

Al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del consorzio la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo racc. A/R al Consiglio Direttivo con preavviso di 120 giorni rispetto alla naturale scadenza del primo dei contratti di fornitura in corso e diviene efficace esclusivamente con la naturale scadenza del contratto di fornitura in corso e con la definitiva regolazione delle eventuali pendenze del consorziato verso il consorzio attestata dal Consiglio Direttivo.

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato:

- che abbia perso la qualità di aderente ad una delle Associazioni provinciali di categoria facenti parte del Consorzio;
- che abbia perduto uno dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;

-che versi in stato di manifesta insolvenza;

-che si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti per suo conto dal consorzio;

-che abbia gravemente violato le norme del presente Statuto e/o del Regolamento Consortile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, escluso dal computo il consorziato interessato.

Nel caso di mancato pagamento di due bollette/fatture consecutive, relative alla fornitura di energia, di gas e/o di servizi in genere, il consorziato inadempiente è escluso automaticamente dal Consorzio con effetto immediato, salvo che tutti gli altri consorziati non manifestino formalmente la loro opposizione a tale esclusione.

6.3 In caso di esclusione il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene al contributo iniziale al fondo consortile ed ad eventuali contributi straordinari, né per quanto attiene al contributo annuale di gestione eventualmente anticipato, fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio fra tale somma ed eventuali indennizzi di maggior spese o danni.

6.4 In caso di recesso il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene al contributo iniziale al fondo consortile

ed ad eventuali contributi straordinari, né per quanto attiene a contributo annuale di gestione eventualmente anticipato.

6.5 In ogni caso, il consorziato escluso o receduto è tenuto a restituire al Consorzio le somme eventualmente versate dallo stesso in conseguenza di impegni assunti per conto del consorziato e con il suo consenso, prima del momento della esclusione o del recesso.

A far tempo dal momento della esclusione o dal recesso il consorziato perde ogni diritto beneficio derivante dalla appartenenza al Consorzio.

FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICO E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI

7.1 Il fondo consortile è formato dai contributi iniziali dei fondatori e dai beni successivamente acquisiti dal Consorzio.

I contributi iniziali dei fondatori, pari a complessivi Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), che dovranno essere restituiti a costoro in caso di loro recesso o scioglimento del Consorzio, sono i seguenti:

-euro 750,00 Confindustria La Spezia

-euro 750,00 Confartigianato La Spezia

-euro 750,00 Unionservizi s.r.l..

Resta inteso che, nel caso di richiesta di adesione di altra Associazione di categoria, quest'ultima verserà un importo stabilito dal Consiglio Direttivo al Fondo Consortile e tale importo sarà trattato come i contributi iniziali dei fondato-

ri.

7.2 In caso di scioglimento del Consorzio il fondo consortile, dopo aver proceduto al pagamento delle passività ed alla restituzione dei contributi iniziali, sarà ripartito tra coloro i quali all'epoca della liquidazione saranno consorziati.

7.3 L'Assemblea può deliberare contributi straordinari - in misura uguale per tutti i consorziati - ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

7.4 Ciascun consorziato rimborsa al Consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Responsabile di gestione (se previsto), le cui funzioni saranno definite dal Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei revisori (nei casi previsti dal punto 12.1 del presente Statuto).

ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

9.2 Ciascun consorziato ha diritto a un voto.

Ciascun consorziato ha diritto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta.

Nessun consorziato può avere più di due deleghe.

Ha diritto a intervenire in Assemblea e al voto il consorziato in regola con il pagamento del fondo consortile e delle quote annuali di partecipazione alla spesa del Consorzio.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente Statuto dispone diversamente.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

a) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori;

b) determinare l'eventuale assegnazione e la misura dei loro compensi;

c) approvare il bilancio;

d) approvare i Regolamenti consortili;

e) introdurre - con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti con diritto di voto - il contributo iniziale dei consorziati;

f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;

g) deliberare - con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea - sull'ammissione e sull'esclusione di consorziati;

h) deliberare - con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea - sulle modifiche del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto all'art.14;

i) deliberare - con il voto favorevole di tre quarti dei consorziati - la proroga o lo scioglimento anticipato del consorzio rispetto alla data fissata all'art.4;

j) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per i contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e di gestione tecnico amministrativa del Consorzio ove competente a deliberare è il Consiglio Direttivo;

k) deliberare su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dallo Statuto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

9.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente almeno una volta all'anno e per l'approvazione del bilancio e in tutti i casi in cui occorre provvedere.

L'Assemblea è convocata di norma presso la sede del Consorzio ma può essere convocata anche in altro luogo idoneo in Italia.

La convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine

del giorno e non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata tramite telefax o e-mail o raccomandata A/R agli indirizzi comunicati dai consorziati.

La convocazione via telefax o e-mail deve pervenire almeno sette giorni prima della data prevista per l'assemblea.

L'Assemblea potrà, altresì, essere convocata e resa valida qualora sia presente l'unanimità dei consorziati con un ordine del giorno preconcordato.

I consorziati comunicano al Presidente con tempestività ogni mutamento di recapito.

All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea delle società a responsabilità limitata.

CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, tutti eletti dall'Assemblea fra i consorziati o loro mandatari.

I Consiglieri durano in carica tre anni con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui il Consiglio è in carica.

I Consiglieri possono essere riconfermati anche per più di due mandati consecutivi fino ad un massimo di 12 (dodici) anni. E' tuttavia preferibile l'avvicendamento dei consorziati

nel ricoprire il ruolo di Consigliere nello spirito della più ampia partecipazione degli stessi alla gestione del Consorzio.

10.2 Al Consiglio Direttivo compete:

a) predisporre e proporre all'Assemblea i Regolamenti consortili e le eventuali modifiche;

b) predisporre il bilancio;

c) determinare e aggiornare - in conformità alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti - la misura del contributo annuale e della garanzia;

d) determinare la politica di gestione del Consorzio;

e) gestire il fondo consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento delle finalità del Consorzio;

f) deliberare in merito alla stipula dei contratti che riguardino l'oggetto sociale, secondo le direttive emanate dall'Assemblea;

g) deliberare in merito ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e di gestione tecnico amministrativa del Consorzio;

h) dirigere l'attività di tutti gli uffici e servizi curandone l'amministrazione;

i) su proposta del Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, nominare il Responsabile di gestione e definire le funzioni;

l) vigilare sul comportamento dei consorziati nell'interesse del migliore svolgimento dell'attività consortile;

m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno due consiglieri, secondo le modalità di convocazione che sono deliberate dal Consiglio stesso come primo atto del mandato.

10.4 Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza minima del 50% più uno dei componenti e delle deliberazioni è redatto apposito verbale.

10.5 Nel caso di riunioni del Consiglio Direttivo con presenza di un numero pari di membri e parità di voto sulle questioni all'ordine del giorno, ha potere di decisione il Presidente del Consorzio.

10.6 Il Consiglio può anche convocarsi senza formalità e deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza in via totalitaria.

10.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente resteranno

in carica per la durata del Consiglio Direttivo cui appartengono e comunque per un massimo di due mandati nell'arco temporale di 12 (dodici) anni consecutivi come previsto all'art.10.1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente sarà necessaria la maggioranza semplice dei voti dei membri costituenti l'intero Consiglio Direttivo.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a:

- a) nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- f) disporre in merito all'accoglimento delle domande di ammissione, ai sensi del punto 5.5;
- g) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio;
- h) firmare la posta ed effettuare ogni pagamento;
- i) dare esecuzione a quanto previsto dai Regolamenti.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

11.4 La carica di Presidente e Vice Presidente è gratuita.

COLLEGIO DEI REVISORI

12.1 Il Collegio dei Revisori, ove la legge lo prescriva o l'Assemblea ne deliberi la nomina, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea che nomina anche il Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori può convocare l'Assemblea quando il Presidente del Consiglio Direttivo o il suo Vice Presidente non vi provvedano.

12.2 Il Collegio dei Revisori verifica la situazione contabile e la regolarità delle scritture e dei comportamenti del Consiglio Direttivo e del Presidente e del Vice Presidente secondo quanto previsto all'art.2605 del codice civile e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e verificando almeno ogni 3 mesi la consistenza di cassa.

I revisori possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori svolge una relazione dall'Assemblea sul bilancio presentato in approvazione.

BILANCIO

13.1 Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori, qualora nominato, ed all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto dall'art.2615 bis del codice civile, fatti salvi i maggiori termini previsti dal codice civile.

13.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma è destinato all'incremento del fondo consortile.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Per le modifiche del presente Statuto non occorre deliberare assembleare, qualora consti il consenso incondizionato di tutti i consorziati in forma scritta.

SCIoglimento

15.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2 I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigono il rendiconto finale e ripartiscono eventuali residui attivi in parti uguali tra i consorziati.

ARBITRATO

16.1 La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse in-

sorgere tra i consorziati o fra questi e il Consorzio, relativamente alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, che le parti non siano riuscite a comporre amichevolmente tra loro, è devoluta a un Collegio arbitrale che siederà in La Spezia.

16.2 Il Collegio è costituito da tre arbitri, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due.

In caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di La Spezia il quale provvederà pure alla nomina dell'Arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Qualora le parti siano più di due, l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato nell'accordo unanime delle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della Spezia su richiesta della parte più diligente.

16.3 Gli arbitri decideranno secondo diritto italiano.

Per tutto quanto non previsto troveranno applicazione gli artt. 806 e ss. Del Cod. Proc. Civ..

F.to Cristiano Rao

Fiammetta Chiarandini notaio

===